

# ISTRUZIONI CONGEDI PARENTALI E L. 104/92

20 MARZO 2020

## DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020

### ISTRUZIONI CONGEDI PARENTALI E L. 104/92

Con riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020 e relative alle misure di sostegno economico per le famiglie e le imprese connesse all'attuale emergenza da COVID-19, e nelle more delle Istruzioni operative che saranno impartite dall'INPS con Circolare di prossima pubblicazione, portiamo all'attenzione di tutti i lavoratori che, tra le altre misure, sono stati previsti interventi in materia di Congedi Parentali e di Assistenza ai portatori di handicap grave. Detti interventi non modificano le regole generali dei singoli istituti, che restano ferme e valide negli aspetti procedurali anche per le attuali nuove norme estensive.

#### ***ARTICOLO 23 – Congedo parentale***

Per quanto attiene ai congedi parentali, a decorrere dal 5 marzo:

- i lavoratori con **figli di età non superiore ai 12 anni**, hanno diritto di fruire, alternativamente e **per un periodo massimo di 15 giorni complessivamente tra entrambi**, di uno specifico congedo straordinario, indennizzato dall'INPS al 50% della retribuzione, coperto da contribuzione figurativa e non computato a titolo di "congedo parentale", da fruirsi in maniera continuativa o frazionata.

La fruizione di tale congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Gli eventuali periodi di congedo richiesti ai sensi degli articoli 32 (congedo parentale) e 33 (prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di handicap accertato) del D.lgs. 151/2001 e già fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche sono convertiti nel predetto "congedo straordinario" ed indennizzati al 50%.

Il limite di età come sopra specificato non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa alla prestazione di cui sopra per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

- I lavoratori con **figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni** - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

- hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività scolastiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tutte le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per i genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere ai suddetti benefici, per i quali è stato previsto un limite di spesa pari a 1.261,1 milioni di euro, sono stabilite dall'INPS sulla base delle domande pervenute.

Per poter fruire dei congedi parentali previsti dall'art. 23 del DL 18/2020, a partire da lunedì 23, saranno disponibili i seguenti giustificativi:

- Congedo 15 gg per figli fino a 12 anni – PAR50
- Congedo 15 gg per figli disabili – PAR50D
- Congedo 15 gg per figli tra 12 e 16 anni – PARNR

Il dipendente dovrà, tramite il portale dell'INPS inserire la domanda di congedo e poi inviarne copia alla propria struttura competente ed al proprio responsabile come già oggi si fa per i congedi parentali ordinari. Resta inteso che in caso di reiezione della domanda da parte dell'INPS, i giorni eventualmente fruiti dovranno essere compensati con altri permessi nella disponibilità del dipendente.

### ***ARTICOLO 24 – misure per l'assistenza ai disabili***

Per i mesi di marzo e aprile 2020 le giornate mensili di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 sono incrementate complessivamente di ulteriori 12 giorni.

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni (3 + 3 + 12) nei due mesi (i 3 giorni di permesso ordinari non "scadono" a fine mese).

Chi ha diritto ai giorni di permesso per la legge 104/1992 per più di un familiare può cumulare anche le relative estensioni (esempio: se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Per giustificare l'assenza nel cartellino presenze ogni dipendente che fruisce di permessi per L. 104/92 troverà a sua disposizione a partire da lunedì 23 marzo, oltre al giustificativo abituale, un altro identico che termina con ES (estensione). Quindi, per fare un esempio, chi fruisce del permesso HAP o HA3 o HA7 troverà disponibili i corrispondenti HAPES, HA3ES o HA7ES.

Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.

Per qualsiasi esigenza di ulteriori chiarimenti l'Amministrazione del Personale resta a disposizione di tutti i colleghi al seguente indirizzo:

[amministrazione.personale@agenziariscossione.gov.it](mailto:amministrazione.personale@agenziariscossione.gov.it).